REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3510/80 per quanto concerne gli importi espressi in unità di conto europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e la sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1981 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 80/1185/CECA dei rappresentanti dei governi dei paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in seno al Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1981 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio (5), la Comunità ha sostituito l'ECU all'unità di conto europea con decorrenza dal 1° gennaio 1981 ;

considerando che è opportuno modificare gli importi espressi in unità di conto europee fissati nel 1979 per tener conto dell'evoluzione monetaria e che figurano agli articoli 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3510/80 è modificato come segue :

1. All'articolo 6, paragrafo 2, all'importo « 1 420 unità di conto europee » si sostituisce l'importo « 1 620 ECU ».

2. All'articolo 9, paragrafo 2, agli importi « 90 » e « 285 unità di conto europee » si sostituiscono gli importi « 105 » e « 325 ECU ».

3. La nota in calce che si riferiva all'articolo 6 è sostituita dal testo seguente :

« In virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2779/78, il controvalore in monete nazionali dell'ECU è il seguente :

1 ECU =	40,5722	franchi belgi/franchi lussemburghesi
	2,53405	marchi tedeschi
	2,75049	fiorini olandesi
	0,587199	lire sterline
	7,82280	corone danesi
	5,87764	franchi francesi
	1 207,64	lire italiane
	0,675378	lire irlandesi
	60,8368	dracme greche

Gli importi in monete nazionali risultanti dalla conversione degli importi in ECU possono essere arrotondati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1981.

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
(2) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 82.
(4) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 202.
(5) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 368 del 23. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione